



Rosalia Criscuoli
NOTAIO

Repertorio n.6696

Raccolta n.4337

MODIFICA DI ASSOCIAZIONE ai sensi del Decreto Legislativo
n.117 del 03/07/2017

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue il giorno tredici
del mese di maggio in Palermo nella via Leopardi n.23, Innanzi a me Dott.ssa ROSALIA CRISCUOLI, Notaio in Palermo, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese,

è comparso:

- **LUCIDO SIMONE** nato a Palermo il 28 agosto 1968, Cf LCD SMN 68M28 G273T, residente a Palermo, Viale Regina Margherita 21, il quale dichiara di intervenire quale Presidente dell'associazione "Next - Nuove Energie X il Territorio", con sede in Palermo, via Filippo Parlatore 12, codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo 04959780828, REA PA 266015, costituita con atto ai rogiti notaio Antonio Marsala di Palermo del 14/12/2000 registrato a Palermo il 03/01/2001 al n.86.

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo premette che in data 12 gennaio 2022 con atto ai miei rogiti registrato il 31/01/2022 al n.2876 lt si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'associazione "Next - Nuove Energie X il Territorio", con sede in Palermo, via Filippo Parlatore 12, codice fiscale 04959780828, per discutere e deliberare sull'adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore.

Che lo stesso comparente ha assunto in quell'occasione la carica di Presidente dell'Assemblea.

In quell'occasione ferme restando le finalità generali si è reso opportuno un adeguamento dello Statuto alla sopraggiunta normativa, in particolare tra l'altro, in applicazione della normativa è stata modificata la denominazione in: "Next - Nuove Energie X il Territorio - ETS", contestualmente si è altresì precisato che *"l'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ENTE DEL TERZO SETTORE che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima."*

Che il comparente nella qualità di Presidente, ed in virtù della delega conferita in sede di assemblea ad apportare le eventuali modifiche che fossero state necessarie, onde non generare equivoci nei terzi e consapevole di non potersi l'Associazione, avvalere della qualifica di "ETS" nelle more della procedura di inserimento nel Registro del Terzo Settore, intende modificare l'art. 1 dello Statuto

"A norma del D.lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, è costituita un'Associazione denominata "Next - Nuove Energie X il Territorio"

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio
di Palermo 1
il 20/05/2022
al n. 17323

L'associazione nel momento in cui risulta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, acquisirà la denominazione completa di: "Next - Nuove Energie X il Territorio" - ETS".

Tutto ciò premesso si allega sotto lettera "A", lo Statuto aggiornato, previa da me dispensa datane alla parte

Si chiedono le agevolazioni fiscali esenzione imposta di registro e di bollo stante che trattasi adeguamento normativo previsto dalla legge.

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A"

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina ed a mano da me Notaio in un foglio di cui lo scritto occupa quattro facciate sin qui.

Letto da me Notaio al comparente che trovandolo conforme alla sua volontà dichiara di approvarlo.

Sottoscritto alle ore dieci e trenta

SIMONE LUCIDO - ROSALIA CRISCUOLI NOTAIO

"Allegato A al Repertorio n.6696 e alla Raccolta n.4337"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I - DENOMINAZIONE e SEDE

Articolo 1

"A norma del D.lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, è costituita un'Associazione denominata "Next - Nuove Energie X il Territorio"

L'associazione nel momento in cui risulta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, acquisirà la denominazione completa di: "Next - Nuove Energie X il Territorio" - ETS".

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Palermo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Essa potrà istituire sedi secondarie ed esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero. L'Associazione ha durata illimitata e può cessare per delibera dell'assemblea straordinaria come disciplinato dal presente statuto. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.

TITOLO II - FINALITÀ e ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. L'Associazione, che ha una struttura democratica, è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore (CTS), del Codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo.

Articolo 4 - Attività d'interesse generale

L'Associazione, si impegna nella realizzazione delle seguenti attività d'interesse generale, in conformità con l'art. 5

del CTS,

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

- residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 5 - Attività diverse

L'Associazione si prefigge di realizzare i propri scopi anche esercitando attività diverse da quelle previste al superiore articolo 4, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale (art. 6 del CTS).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni e/o enti nazionali e internazionali che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, essa può compiere tutte le operazioni comunque connesse ai propri scopi, compresa la possibilità di affidare ai propri soci l'esecuzione di specifici incarichi retribuiti nel rispetto delle vigenti norme di legge per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa. Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, inoltre, stipulare convenzioni con professionisti specializzati, assumere personale e instaurare rapporti di collaborazione professionale nei limiti della normativa vigente.

Articolo 6 - Attività a carattere commerciale

L'Associazione potrà svolgere le attività di cui ai superiori articoli 4 e 5 con modalità commerciale ai sensi degli artt. 79 e 80 del CTS.

Articolo 7 - Raccolta fondi

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, l'attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III - SOCI

Articolo 7 - Soci

I Soci hanno pari diritti e si distinguono in:

- Soci Fondatori. Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno preso parte e firmato l'Atto Costitutivo;
- Soci Ordinari. Sono Soci ordinari i soggetti che aderiscono all'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota

annuale stabilita dal Consiglio stesso. Possono essere soci ordinari anche altri ETS, le imprese sociali e le cooperative sociali, rappresentate dai rispettivi legali rappresentanti, purché le stesse condividano gli scopi sociali e aderiscano all'Associazione nelle modalità indicate dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza dell'Associazione e delle attività dalla stessa organizzate. Tutti gli associati, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, avranno diritto di voto in assemblea per tutti gli argomenti e gli atti su cui l'assemblea è chiamata a discutere ai sensi di legge, di statuto o per volontà del Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo, la loro opera, competenze e conoscenze per il raggiungimento degli stessi. La procedura di ammissione degli associati si svolge secondo criteri di non discriminazione.

Articolo 8 - Modalità di ammissione del Socio

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per i soggetti privati l'indicazione delle generalità: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica;
- per gli enti l'indicazione della Denominazione, sede legale, codice fiscale/P. IVA, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e pec, nome, cognome e codice fiscale del rappresentante legale;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva tale deliberazione entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa che è fissata dal Consiglio Direttivo ed è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 9 - Diritti e Doveri del Socio

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse

dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto in assemblea e può al massimo rappresentare un altro socio per delega scritta conferitagli per una specifica assemblea. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto, tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri e libri sociali, previa richiesta da avanzare al Consiglio Direttivo in forma scritta.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, lealtà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Cessazione della qualifica di Socio

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. La qualifica di associato cessa esclusivamente per: scioglimento del socio, mancato pagamento della quota sociale - nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifesta ed il consiglio direttivo avvierà le procedure per deliberarne l'esclusione -, esclusione a cura del Consiglio Direttivo in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 9 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati o delle quote sociali, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Il recesso ha effetto immediato.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del CTS (la cui nomina è facoltativa, ove non ricorra l'obbligo di nomina per superamento dei limiti di cui al richiamato art. 30 o per altre fattispecie previste dallo stesso articolo).

Articolo 12 - 1'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche

all'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 26 del CTS, ad eccezione dei componenti del primo Consiglio Direttivo, nominati nell'atto costitutivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea deve essere convocata, mediante e-mail e/o lettera cartacea e/o affissione di avviso presso la sede sociale e le sedi operative, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, specificando la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Le discussioni e le delibere dell'assemblea sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato a cura del Presidente, raccolto in un Libro Verbali, nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea è chiamata a deliberare sulle materie previste dalla normativa vigente e, in ogni caso, sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) responsabilità dei componenti degli organi sociali e azioni nei loro confronti;
- e) esclusione degli associati;
- f) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e il regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria per circostanze eccezionali tramite deliberazione del Consiglio Direttivo o richiesta motivata da almeno il 30% dei soci aventi diritto di voto. Compiti dell'assemblea straordinaria sono: lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, l'approvazione di

eventuali modifiche dello Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e lo scioglimento dell'Associazione col voto favorevole di 3/4 dei soci.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- il Presidente accerti l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che possa regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri e ha durata di tre anni. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore (CTS), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- *Presidente:* che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa e che convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso terzi ed in giudizio, detiene la firma sociale e su delibera del Consiglio Direttivo può delegare questa facoltà ad altro socio, predisponendo, ove necessario, incarichi e procure;
- *Vicepresidente:* che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- *Consigliere:* che coadiuva gli altri componenti nello svolgimento delle loro funzioni.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente e comunicata a mezzo raccomandata anche a mano o a mezzo e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. La convocazione può essere richiesta anche da almeno un terzo dei membri dello stesso; in quest'ultimo caso deve essere convocata entro dieci giorni.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza

dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Compiti del Consiglio direttivo:

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- predisporre i documenti contabili di bilancio come previsto agli artt. 15 e 16 del presente statuto;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- individuare eventuali attività diverse, di cui all'art. 5 del presente statuto e all'art. 6 del CTS, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale.

Le adunanze del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e annotate nel relativo libro sociale. Le cariche consiliari sono assunte a titolo gratuito.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, di proprietà dell'Associazione;
- da contributi, proventi, erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di esercizio;

utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono fonti di finanziamento dell'Associazione:

- le quote sociali;
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i proventi di eventuale attività diverse;

- i contributi offerti dagli associati e da terzi soggetti e/o enti. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- donazioni e lasciti in genere ricevuti da soggetti e/o enti;
- i contributi pubblici o privati, le erogazioni e donazioni in genere finalizzati all'attività, le sponsorizzazioni e la raccolta pubblicitaria;
- i finanziamenti pubblici e privati a qualsiasi titolo ottenuti per la realizzazione di attività;
- ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto o con eventuali regolamenti interni e con le leggi dello Stato italiano che potrà essere utilizzato per favorire e sostenere le attività dell'Associazione e incrementare il suo patrimonio.

Le quote associative sono annualmente stabilite dal consiglio direttivo, così come gli eventuali contributi straordinari. Il consiglio direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, come meglio specificato all'art. 8 del CTS.

Articolo 15 - *Esercizio sociale, scritture contabili e bilancio*

L'esercizio sociale ha durata compresa tra il giorno 1° gennaio ed il giorno 31 Dicembre di ogni anno. Di esso va redatto un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e relazione di missione o, alternativamente, qualora ne ricorrano i presupposti, un rendiconto nelle forme semplificate previste dall'art.13 del CTS.

In caso di proventi da attività diverse, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, mediante annotazione nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. I rendiconti e/o i bilanci di cui agli artt.13 e 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi, inerenti all'esercizio precedente, devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o entro eventuali differenti termini che potranno essere previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. L'organo amministrativo è tenuto al rispetto degli eventuali termini di legge, ove previsti, per la predisposizione dei suddetti documenti e la trasmissione all'assemblea ordinaria dei soci per le relative delibere.

Articolo 16 - Bilancio Sociale

Laddove vengano conseguiti in un esercizio ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, l'Associazione dovrà provvedere alla redazione e al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale, che dovrà essere pubblicato sul sito dell'ente, seguendo le linee guida adottate con decreto ministeriale.

Articolo 17 - Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti contemplati dall'art. 31 del CTS, l'ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del CTS. La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del CTS.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 18 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, fino alla vigenza della normativa antecedente alla piena entrata in vigore del codice del terzo settore, ex D.lgs. 117/17, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 117/17, in materia, si farà riferimento a quanto disposto all'art. 9 del decreto stesso.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Copia conforma all'originale per gli usi di legge

Palermo, 24/05/2022

[illegible]